



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comunemoglianoveneto.it

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

Ord. n° 000009/2022

Mogliano Veneto, 26/04/2022

Oggetto : Prevenzione e controllo della diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*) - anno 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che nel corso delle stagioni estive- autunnali degli ultimi anni si è registrato nel territorio nazionale e regionale un notevole aumento del numero di casi di malattie da virus trasmesse da zanzare (West-Nile, Dengue, Usutu, Febbre Chikungunya e Zika), tali da far provvedere da parte della Regione Veneto a partire dal 2012 alla redazione di nuovi ed aggiornati Piani di sorveglianza entomologica per malattie trasmesse da zanzare con emissione nel 2018 di un "Piano regionale straordinario di disinfestazione" e recepimento nel 2020 del "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

VISTE:

- la DGRV n. 174 del 22/02/2019 "Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e di contrasto dei vettori per il biennio 2019 – 2020" che prevede tra l'altro che i Comuni e le Aziende ULSS mettano in atto azioni di coinvolgimento dei cittadini, quali soggetti attivi che possono contribuire alla riduzione della proliferazione delle zanzare, in particolare si richiama la possibilità per i Sindaci di emettere delle ordinanze a valenza stagionale che dispongano l'adozione da parte dei cittadini di misure volte alla prevenzione della proliferazione delle zanzare;
- la DGRV n. 12 del 12/01/2021 "Approvazione del nuovo Documento recante "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021/2022, in continuità con quanto stabilito con la D.G.R. n. 174 del 22/02/2019;
- la DGRV n. 100 del 07.02.2022 "Modifica delle linee guida relative al Piano Aziendale di attività annuale per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare"

DATO ATTO che per il periodo aprile-ottobre2022 l'Amministrazione Comunale provvede, attraverso ditta specializzata incaricata dal Comune stesso, all'esecuzione di un programma di interventi con opportuni trattamenti contro le zanzare: antilarvali periodici su caditoie - pozzetti stradali e sui fossati periurbani, ed adulticidi nei casi di necessità nelle aree pubbliche e durante

eventuali eventi collettivi pubblici;

CONSIDERATO che risulta indispensabile che la disinfestazione su suolo pubblico sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti e necessari accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti e per attuare le misure di prevenzione e lotta alle zanzare in aree private per contrastare lo sviluppo di zanzare;

EVIDENZIATO che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole/medie dimensioni, e in pozzetti/griglie per la raccolta delle acque piovane, nei quali si possono formare dei ristagni d'acqua;

CONSIDERATA la necessità di fornire alla popolazione le dovute ed opportune istruzioni sulle modalità atte a prevedere o limitare la proliferazione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre;

RITENUTO:

- di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e degli eventuali disagi ed inconvenienti verso la cittadinanza;
- che il controllo della diffusione delle zanzare interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia;

VISTI:

- gli artt.50 e 54 del D.Lgs.18.08.2000,n.267;
- la DGRV n.1345del18/09/2018;
- la DGRV n.174del22/02/2019;
- la DGRV n.12del12/01/2021;
- la DGRV n. 100 del 07/02/2022;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, a tutti i condomini e ai proprietari di edifici e terreni, di adottare le seguenti misure:

- non abbandonare e/o lasciare temporaneamente oggetti, negli spazi pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari), contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possano raccogliersi l'acqua piovana (ad esempio: barattoli, bottiglie, sottovasi, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso ect.), mantenendo pertanto tutte le aree scoperte libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni;
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (ad esempio: bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori, piccoli abbeveratoi, ect.);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (ad esempio: bidoni e fusti, cisterne in cemento) con reti tipo zanzariere;
- introdurre nelle piccole fontane ornamenti di giardino pesci larvivoli (come ad esempio pesci rossi, ect).
- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida fino a settembre, salvo condizioni meteo favorevoli alla proliferazione di zanzare. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; è opportuno che il trattamento venga ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare e conservare la documentazione es. le ricevute di acquisto dei prodotti larvicidi e/o del servizio di disinfestazione con larvicida o adulticida eseguito, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti di pertinenza di fabbricati ma anche nelle aree incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare micro focolai di zanzare;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza di zanzare;

Ai proprietario, detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, fino al tutto il mese di settembre, salvo condizioni meteo favorevoli alla proliferazione di zanzare, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

Ai responsabili de icantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali (ad esempio: fosse di sterro, masconi, fusti etc.);
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- provvedere alla disinfestazione larvicida periodica, fino a settembre, salvo condizioni meteo favorevoli alla proliferazione di zanzare, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilati, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possano raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua,
- procedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida periodica fino al mese di settembre, salvo condizioni meteo favorevoli alla proliferazione di zanzare, dei pneumatici privi di copertura;

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivaì e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, fino a settembre, salvo condizioni meteo favorevoli alla proliferazione di zanzare, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi, bacinelle ect.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

Ai gestori e frequentatori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare:

1. Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;

2. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie, tombini, pozzetti), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* o formulati a base di derivati siliconici (filmonomolecolari);
3. In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte. Fare comunque attenzione a quanto riportato nell'etichetta o nella scheda del prodotto (se fornita).

DISPONE

- che la presente ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che rimanga in vigore fino al 31/10/2022, salvo eventuale proroga se necessaria;
- che venga data diffusione alla cittadinanza, e agli Enti interessati, con inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantire la più ampia divulgazione;
- che all'esecuzione, della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e dall'accertamento ed erogazione delle sanzioni amministrative, provvederanno per quanto di competenza il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Aulss2 Marca Trevigiana, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE ALTRESI'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune, **su indicazione dell'Aussl locale**, provveda ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi anche indirettamente attraverso la Ulss locale e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Ulss2 Marca Trevigiana.

DISPONE INOLTRE

Che l'esecuzione dei **trattamenti adulticidi** negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 7 giorni lavorativi prima del trattamento, di una comunicazione al Comune mediante PEC e all'indirizzo protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it nella quale la ditta dichiara:

- titolarità della ditta con allegata fotocopia del documento di identità del legale

- rappresentante;
- indicazione precisa dell'indirizzo e del proprietario ed eventuale affittuario dell'abitazione oggetto di trattamento;
- indicazione dell'orario preciso in cui sarà eseguito il trattamento;
- che la popolazione residente nelle aree limitrofe alla zona oggetto del trattamento sarà avvisata previa affissione di apposita cartellonistica con indicato il nome del prodotto applicato e l'orario di intervento con anticipo di almeno 24h;
- che il trattamento non verrà eseguito in presenza di vento superiore a 8km/h o in caso di pioggia;
- che non sono previsti interventi a calendario in quella zona;
- che non verranno effettuate irrorazioni dirette contro qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetti di almeno 300 m, l'apicoltore sarà avvisato con congruo anticipo di almeno 24h;
- che non verranno effettuati trattamenti con prodotti ad azione residuale;
- il nome e la scheda tecnica del/dei prodotto/i impiegato/i.

Che coloro che installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare adulte diano comunicazione al Comune con le medesime tempistiche sopra dettate, circa la loro ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto e del prodotto utilizzato.

Che nell'impianto possono essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati e che prevedano in etichetta la loro possibilità di impiego con impianti automatici con frequenza di applicazione predefinita.

L'impianto automatico di distribuzione dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per gli interventi adalticidi nelle aree private.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR del Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione di questa all'Albo Pretorio Comunale.

Che la trasgressione di quanto contenuto in ordinanza saranno corrisposte ai sensi del Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 e del Regolamento di Polizia Urbana vigente;

Fatte salve più gravi sanzioni amministrative e/o penali.

PER IL SINDACO

f.to Arch. Bortolato Davide

*Firma assolta con modalità digitale ai sensi e
con gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii..*